




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 1492

Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

*(Conversione in legge del DL n. 121/2023 – Approvato dal Senato S. 870)*

N. 121 – 24 ottobre 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1492

Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità  
dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

*(Conversione in legge del DL 121/2023 – Approvato dal Senato  
S. 870)*

N. 121– 24 ottobre 2023

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>ARTICOLO 1.....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>MISURE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ..</b>	<b>- 4 -</b>
<b>ARTICOLO 1-BIS .....</b>	<b>- 6 -</b>
<b>TURISMO DI PROSSIMITÀ, ALL'ARIA APERTA ED ECOSOSTENIBILE PER L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE</b> <b>.....</b>	<b>- 6 -</b>
<b>ARTICOLO 1-TER.....</b>	<b>- 9 -</b>
<b>RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEL TRASPORTO MERCI SU GOMMA TRAMITE POTENZIAMENTO DEL</b> <b>TRASPORTO AEREO .....</b>	<b>- 9 -</b>



### *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	1492
<b>Titolo:</b>	<b>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2023, n.121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	sì
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatori per le Commissioni di merito:</b>	Benvenuti Gostoli (FDI) per la Commissione VIII Frija (FDI) per la Commissione IX
<b>Commissione competente:</b>	Commissioni riunite VIII e IX

---

### PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.

Il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni; gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.

Il testo trasmesso dal Senato non è stato modificato nel corso dell'esame, in sede referente, da parte delle Commissioni riunite VIII e IX.

Al momento della redazione del presente dossier non risulta ancora trasmessa dal Governo la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

# VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

## ARTICOLO 1

### **Misure in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale**

**Le norme** – modificate durante l'esame al Senato - al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/18 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/19, prevedono che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria. Nelle more di detto aggiornamento, le regioni possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. La limitazione si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite fissati. A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria Euro 5 è inserita nei piani della qualità dell'aria delle suddette regioni (commi 1 e 2).

Con disposizioni introdotte al Senato, si prevede che le regioni di cui al comma 1 possano esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3» mono-fuel o bi-fuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 257 del 2016 (comma 2-*bis*).

Con decreto interministeriale viene altresì disciplinata la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli storici, individuando in particolare, adeguate percorrenze chilometriche nonché le modalità di accesso di tali veicoli alle aree soggette alle limitazioni della circolazione (comma 2-*ter*).

Dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

**La relazione tecnica** afferma che l'aggiornamento dei piani della qualità dell'aria comprende la valutazione della qualità dell'aria, l'aggiornamento della modellistica degli scenari emissivi e di qualità dell'aria e, infine, l'individuazione e la messa in opera degli interventi di risanamento o la conferma di quelli già programmati, anche alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, provvedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria. Nelle more di detto aggiornamento, le suddette regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria Euro 5, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Viene inoltre affidata a un successivo decreto interministeriale la definizione della disciplina da applicare alle auto storiche per consentire alle regioni interessate di esentare dalle limitazioni alla circolazione talune autovetture e veicoli commerciali.

Al riguardo, per quanto attiene all'aggiornamento da parte delle regioni interessate dei piani di qualità dell'aria, non si formulano osservazioni dal momento che tale compito rientra tra le attività svolte a legislazione vigente.

Riguardo alle misure intese a limitare la circolazione di specifici autoveicoli soltanto a far data dal 1° ottobre 2024 e alla disciplina derogatoria introdotta a beneficio delle auto storiche appare utile acquisire chiarimenti da parte del Governo circa la loro idoneità a garantire la

puntuale esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate<sup>1</sup>, considerato che queste ultime si collocano nell'ambito di una procedura di infrazione suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, nel prendere atto della formulazione della disposizione in esame, si rileva l'esigenza di considerarla riferita al solo articolo 1 del provvedimento, giacché i successivi articoli 1-*bis* e 1-*ter*, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, sono corredati, rispettivamente, di apposite disposizioni di copertura finanziaria e di una ulteriore clausola di invarianza finanziaria.

#### **ARTICOLO 1-*bis***

#### **Turismo di prossimità, all'aria aperta ed ecosostenibile per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche**

**Le norme** - introdotte durante l'esame al Senato - istituiscono, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 32.870.000 euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai comuni italiani e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, attraverso apposito bando da pubblicarsi da parte del Ministero. Ai relativi oneri, pari a 32.870.000 euro per l'anno 2023, si provvede:

- quanto a euro 29.870.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge n. 234 del 2021;

---

<sup>1</sup> Nelle sentenze 644/18 e 573/19 la Corte di giustizia ha condannato l'Italia affermando "è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e non avendo adottato, a partire dall'11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le concentrazioni di particelle PM1 in tutte tali zone, è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, letto da solo e in combinato disposto con l'allegato XV, parte A, di tale direttiva (...)"

- quanto a euro 3 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero del turismo relativo al bilancio triennale 2023-2025 (commi 1 e 2).

Viene altresì incrementato di euro 17 milioni per l'anno 2023 il Fondo per il turismo sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 611, della legge n. 197 del 2022, al fine di favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale. Ai relativi oneri, pari a euro 17 milioni per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 8.081.369, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero del turismo relativo al bilancio triennale 2023-2025;

b) quanto a euro 8.918.631, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021 (commi 3 e 4).

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Riguardo alla capienza del Fondo unico nazionale per il turismo, utilizzato per la parziale copertura degli oneri, si rammenta che **il Governo**, durante l'esame al Senato, ha confermato la disponibilità delle relative risorse<sup>2</sup>.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono un Fondo, con una dotazione di 32.870.000 euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai comuni italiani e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta.

Viene altresì incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo per il turismo sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 611, della legge n. 197 del 2022, al fine di favorire la transizione ecologica nel turismo.

Al riguardo, non si formulano osservazioni giacché gli oneri risultano limitati agli stanziamenti previsti.

---

<sup>2</sup> Cfr. Seduta n. 133 del 17 ottobre 2023 della 5ª Commissione Bilancio.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 1-*bis* provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, che prevede l'istituzione di un fondo destinato al finanziamento di investimenti per lo sviluppo del turismo di prossimità e all'aria aperta, pari a 32.870.000 euro per l'anno 2023, mediante le seguenti modalità:

- quanto a euro 29.870.000, ai sensi della lettera *a)* del comma 2, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- quanto a euro 3 milioni, ai sensi della lettera *b)* del comma 2, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero del turismo.

In riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera *a)*, si fa presente che il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale è iscritto sul capitolo 7115 dello stato di previsione del Ministero del turismo e che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca per l'anno 2023 una disponibilità residua pari a circa 90,3 milioni di euro. Ciò premesso, considerando che la destinazione delle predette risorse risulta coerente con le finalità cui il Fondo oggetto di riduzione è preordinato a legislazione vigente, non si formulano osservazioni.

In riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera *b)*, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale del Ministero del turismo reca nell'esercizio in corso le occorrenti disponibilità.

Inoltre, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 1-*bis* provvede agli oneri derivanti dal comma 3 del medesimo articolo, che prevede l'incremento della dotazione del Fondo per il turismo sostenibile per un importo pari a 17 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le seguenti modalità:

- quanto a euro 8.081.369 euro, ai sensi della lettera *a)* del comma 4, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero del turismo;

- quanto a euro 8.918.631, ai sensi della lettera *b)* del comma 4, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera *a)*, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero del turismo reca nell'esercizio in corso le occorrenti disponibilità.

In riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera *b)*, si fa presente che il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente è iscritto sul capitolo 2025 dello stato di previsione del Ministero del turismo e che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca per l'anno 2023 una disponibilità residua pari a circa 27,8 milioni di euro. Ciò premesso, considerando che la destinazione delle predette risorse risulta coerente con le finalità cui il Fondo oggetto di riduzione è preordinato a legislazione vigente, non si formulano osservazioni.

Da ultimo, si rileva l'esigenza che - pur in assenza di una specifica previsione in tal senso nel testo del provvedimento - il Ministro dell'economia e delle finanze debba comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione dell'articolo in esame.

#### **ARTICOLO 1-ter**

#### **Riduzione dell'impatto ambientale del trasporto merci su gomma tramite potenziamento del trasporto aereo**

**Le norme** - introdotte durante l'esame al Senato - riconoscono come opera strategica di preminente interesse nazionale con caratteri di indifferibilità, urgenza e pubblica utilità l'intervento di implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa, così come individuato nello strumento di pianificazione degli interventi di adeguamento e potenziamento dello scalo trasmesso dall'Ente nazionale per l'Aviazione civile (ENAC) in data 30 giugno 2020 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 1).

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento le amministrazioni e gli enti competenti provvedono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, a una nuova valutazione delle determinazioni adottate,

ponderandole alla luce del riconoscimento del carattere strategico e di preminente interesse nazionale dell'intervento (comma 2).

Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3)<sup>3</sup>.

Si rammenta che il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) disciplina, all'articolo 39, la programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, prevedendo, per dette opere, una serie di procedure acceleratorie e derogatorie volte a consentirne una celere realizzazione. Alla norma non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono come opera strategica di preminente interesse nazionale, con caratteri di indifferibilità, urgenza e pubblica utilità, l'intervento di implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa. In conseguenza di ciò, le amministrazioni e gli enti competenti provvedono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, a una nuova valutazione delle determinazioni adottate.

In proposito, non si formulano osservazioni dal momento che gli adempimenti richiesti alle amministrazioni e agli enti competenti rientrano tra quelli istituzionalmente loro assegnati e che le disposizioni in esame prevedono un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 1-ter reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'attuazione del presente articolo, concernente l'intervento di implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse

---

<sup>3</sup> La disposizione, recante la clausola di invarianza finanziaria, risponde alla condizione espressa dalla Commissione Bilancio del Senato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con il parere sull'articolo aggiuntivo 1.0.9 ed è stata inserita nel testo del provvedimento per effetto dell'approvazione del subemendamento 1.0.9/5<sup>a</sup> della relatrice.

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, sotto il profilo della formulazione della disposizione non si hanno osservazioni.